



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
- Cassa Provinciale Antincendi -

**"NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA"**

**GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA  
CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.**

- LOTTO n. 1: "Aeronautica corpi", "RC", "Infortuni" e "Perdita brevetto";  
LOTTO n. 2: "Infortuni cumulativa";  
LOTTO n. 3: "Guasti macchine e kasko mezzi speciali";  
LOTTO n. 4: "Tutela giudiziaria"  
LOTTO n. 5: "RCA Libro matricola mezzi";

**(Deliberazione della Cassa Provinciale Antincendi n. 7 dd. 16 marzo 2010)**

***Premesse***

Non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del "DUVRI" (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze) (determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 di data 5 marzo 2008).

**Oggetto della gara:** fornitura di servizi assicurativi della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, per un importo complessivo posto a base di gara pari a **Euro 3.285.000,00**, suddiviso in **cinque lotti**:

- LOTTO n. 1: "Aeronautica corpi", "RC", "Infortuni" e "Perdita brevetto", per Euro 1.200.000,00;  
LOTTO n. 2: "Infortuni cumulativa", per Euro 225.000,00;  
LOTTO n. 3: "Guasti macchine e kasko mezzi speciali", per Euro 750.000,00;  
LOTTO n. 4: "Tutela giudiziaria", per Euro 60.000,00;  
LOTTO n. 5: "RCA Libro matricola mezzi", per Euro 1.050.000,00.

**L'importo a base d'appalto per ogni lotto si riferisce al premio lordo per l'intera durata dell'appalto (tre anni per i lotti 1, 2, 3 e 4 e tre anni e sei mesi per il lotto 5).**

E' possibile presentare l'offerta per uno, per più o per tutti i lotti. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali o condizionate.

Il bando di gara, il Capitolato Speciale d'appalto-polizza di assicurazione di ciascun lotto, le presenti "Norme per la partecipazione alla gara", i modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (allegati A e A1 delle presenti Norme per la partecipazione alla gara), i modelli per la formulazione dell'offerta economica di ciascun lotto, il prospetto "Statistica sinistri e informazioni tecniche" e l'elenco dei mezzi assicurati sono disponibili sul sito Internet [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it), e possono essere ritirati in copia presso la **Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, via Secondo da Trento, n. 2 – 38121 TRENTO (tel.: 0461/492321)** – (orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.45) oppure richiesti via e-mail al seguente indirizzo: [cassaraqioneria@vvtrento.it](mailto:cassaraqioneria@vvtrento.it).

Il questionario sottoscritto da ciascun pilota per la garanzia "perdita brevetto" può essere fornito ai soggetti interessati previa richiesta scritta alla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, all'indirizzo di cui sopra.

**Si invitano i concorrenti ad utilizzare detti modelli per la partecipazione alla gara.**

**Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico** possono essere richiesti per iscritto, anche a mezzo fax, alla Cassa Provinciale Antincendi, via Secondo da Trento, n. 2 – 38121 TRENTO (tel.: 0461/492321 - fax.: 0461/492215), entro e non oltre 12 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax.

Le risposte ai quesiti proposti che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di portata e interesse generale, saranno pubblicate sul sito Internet sopra indicato, **almeno 6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

**Par. 1  
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura aperta viene esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm. e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg.

L'aggiudicazione **di ciascuno dei lotti** in appalto avviene in base al criterio **del prezzo più basso**, secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, all' offerta presentata da soggetti che possiedono i requisiti previsti dal bando.

Nel giorno e ora stabiliti dal bando, il Presidente di gara, in relazione a ciascun lotto, con l'assistenza dei testimoni, nella prima seduta di gara aperta al pubblico, provvederà all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, procedendo, in caso negativo, all'esclusione del concorrente dalla gara.

Nella medesima seduta di gara, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 procederà a **sorteggiare pubblicamente, in relazione a ciascuno dei lotti**, un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, a cui verrà chiesto di comprovare – mediante nota inviata via fax -, **entro e non oltre 10 giorni** dalla data della richiesta

medesima, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata al successivo **par. 7, punti 1), 2) e 3).**

**E' facoltà del partecipante presentare detta documentazione già in sede di gara, inserendola nel plico di cui al par. 2, nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento ma esternamente alla busta contenente l'offerta economica; si invitano comunque i concorrenti a preconstituire i documenti di cui al successivo par. 7, punti 1), 2) e 3).**

Il Presidente di gara, all'esito della verifica (il giorno stesso, qualora i concorrenti sorteggiati abbiano già fornito in sede di presentazione dell'offerta la documentazione sopra richiamata oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi) provvederà, in relazione a ciascun lotto:

- a) ad escludere il concorrente dalla gara, ad escutere la relativa cauzione provvisoria ed a segnalare il fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, qualora le verifiche abbiano dato esito negativo;
- b) ad aprire le buste contenenti le offerte economiche e ad esaminare la regolarità formale in relazione a quanto previsto dal bando di gara e dalle presenti Norme di partecipazione.

**In relazione a ciascun lotto, l'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato il prezzo complessivo più basso, previa eventuale verifica della situazione di cui all'art. 38, comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m., nonché verifica dell'anomalia dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che così dispone: "quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media".**

**Per ciascun lotto, la verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e all'art. 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. (legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78).**

In particolare, le imprese sottoposte alla predetta procedura di verifica dell'anomalia dovranno - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque **non inferiore a 15 giorni** - fornire per iscritto **giustificazioni** riguardanti, a titolo esemplificativo: l'economia del metodo di prestazione del servizio, le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa offerente per prestare il servizio, l'originalità del servizio, ecc. come precisato dall'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, l'Amministrazione convocherà l'offerente con un anticipo **non inferiore a tre giorni lavorativi**, invitandolo ad indicare ogni elemento utile al fine della valutazione.

**In deroga alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica.**

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l'Amministrazione sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Nel caso in cui l'impresa non fornisca le giustificazioni richieste entro il termine fissato, ovvero a seguito delle verifiche, l'offerta risulti anormalmente bassa, l'Amministrazione escluderà la relativa offerta ed aggiudicherà la gara al concorrente che segue in graduatoria, la cui offerta sia stata ritenuta suffragata da valide giustificazioni, se sottoposta a valutazione dell'anomalia.

Per ciascun lotto, i requisiti di partecipazione saranno comprovati in capo all'aggiudicatario; i requisiti di capacità economico-finanziaria dovranno essere comprovati **anche dal concorrente che segue in graduatoria (se non compreso tra i concorrenti sorteggiati)**, come previsto dall'art. 48, co. 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni determinerà le conseguenze previste dall'art. 48, co. 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: esclusione del concorrente; escussione della cauzione provvisoria, segnalazione del fatto all'Autorità. In questo caso l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione del servizio ai sensi dell'art. 48 co. 2 del D.Lgs. 163/2006.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dagli aggiudicatari.

Il contratto sarà stipulato a cura della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, subordinatamente agli adempimenti di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (antimafia), entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria.

Per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 55, comma 4 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prescrizioni degli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, CPA si riserva inoltre la facoltà, per ciascun lotto, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di due o più offerte uguali, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio all'impresa aggiudicataria nelle more della stipula del contratto, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione (deliberazione della Cassa Provinciale Antincendi n. 7 di data 16 marzo 2010).

Relativamente ai lotti 1, 2, 3 e 4, il servizio ha durata di tre anni con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 dicembre 2010.

Relativamente al lotto 5, il servizio ha durata di tre anni e sei mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2010.

**Par. 2**  
**MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Il concorrente dovrà far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate e indirizzando specificamente a:

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI**  
**Via Secondo da Trento, n. 2 – 2° piano – stanza 204 o 233**  
**38121 – TRENTO**

**entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3 maggio 2010**

**un unico plico chiuso**, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura: **“GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – LOTTO/ \_\_\_\_\_”** (*indicazione del/i lotto/i di riferimento cui si partecipa e il relativo oggetto*).

All'interno del plico vanno inserite **tante buste quanti sono i lotti ai quali il concorrente intende partecipare**.

**Le buste relative ad ogni singolo lotto dovranno essere sigillate con le stesse modalità sopra evidenziate con riferimento al plico e dovranno riportare chiaramente: la denominazione dell'impresa, l'oggetto della gara e il lotto di riferimento.**

In ciascuna busta, **riportante chiaramente il lotto di riferimento**, dovrà essere inserito per ciascun lotto, quanto indicato al successivo par. 4 (precisamente: l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per quel lotto, la cauzione provvisoria per quel lotto, la ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici per quel lotto e la busta contenente l'offerta economica).

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi:

- a)** mediante raccomandata del servizio postale statale;
- b)** mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- c)** mediante consegna diretta **alla CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI Via Secondo da Trento, n. 2 – 2° piano – stanza 204 o 233 - 38121 – TRENTO**, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

**Le modalità per l'inoltro dell'offerta sono prescritte a pena di esclusione.**

**Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente:** non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da quella sopra indicata e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto ufficio entro il termine, l'offerta non sarà presa in considerazione.

Si informa che le offerte saranno aperte presso la "**Sala Operativa**" (primo piano) della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, sita in via Secondo da Trento, n. 2 a Trento,

### **il giorno 4 maggio 2010 - alle ore 10:00**

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alla sedute di gara.

### **Par. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA**

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'unione Europea, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, e dell'art. 38, commi 4 e 5, del D.Lgs. 163/2006.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, conformandosi a quanto previsto con riguardo dall'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006.

**La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4 lett. A) del presente disciplinare deve essere prodotta relativamente a ciascuna raggruppata.**

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina **l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati** (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett.

b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi sono tenuti ad indicare nell'offerta per quali consorziati il consorzio concorre, **pena l'esclusione**.

**In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.**

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui sussistano tali situazioni, il concorrente dovrà presentare, **pena l'esclusione**, la documentazione, inserita in busta chiusa, utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

**E' consentita la partecipazione in coassicurazione ai sensi e alle condizioni dell'art. 1911 del c.c., in ogni caso con copertura del 100% del rischio. L'impresa delegataria dovrà ritenere una quota non inferiore al 40% e ciascun coassicuratore non inferiore al 30%.**

#### **AVVALIMENTO**

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.

#### **Par. 4**

#### **RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE**

Il plico di cui al par. 2 dovrà contenere al suo interno, tante buste quanti sono i lotti ai quali il concorrente intende partecipare.

**In ciascuna busta, riportante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e il lotto di riferimento, va inserita, a pena di esclusione, per ciascun lotto, la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, e precisamente:**

- A) **l'istanza di partecipazione** e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, come indicato alla successiva lett. A);
- B) **la cauzione provvisoria**, secondo le modalità di cui al successivo par. 6.1;
- C) **la RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, come indicato alla successiva lett. C). **Il versamento non va effettuato per la partecipazione al lotto n. 4.**
- D) la busta contenente l'**offerta economica**, a sua volta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara, **il lotto di riferimento** e la rispettiva dicitura "**offerta economica**", secondo quanto di seguito specificato al par. 5). Si ricorda che qualora il concorrente voglia produrre già in sede di offerta le **giustificazioni** di cui all'art. 87, co. 2 del D.Lgs. 163/2006, come indicato al par. 5.2, dovrà inserire le medesime esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.
- E) *(eventualmente) nel caso di situazioni di controllo di cui all'art. 38, c.1, lett. m) quater del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.:* la busta chiusa contenente **documentazione** utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

#### A) **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE**

All'interno del plico, **nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento** ma esternamente alla busta contenente l'offerta economica, dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, (assieme alla cauzione provvisoria e alla ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza **relativi al lotto**) l'istanza di partecipazione (**redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo**), contenente le **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione**, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa), accompagnata da fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, attestanti quanto segue:

#### **REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

1. che l'Impresa è iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, (dichiarazione sostitutiva laddove non sia tenuta a tale iscrizione), per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto ("Esercizio delle Assicurazioni");
2. che l'Impresa è in possesso dell'autorizzazione ISVAP all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 e ss. Del D.Lgs. n. 209/2005;
3. **l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163** ed in particolare, con riferimento all'art. 38, c.1, lett. m) quater del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., che alla gara non partecipano altre imprese controllate o controllanti l'impresa concorrente ai sensi dell'art. 2359, comma 1 del codice civile, **ovvero** di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, comma 1 del codice civile con impresa partecipante ed aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; *(si ricorda in tale caso di allegare, **pena l'esclusione**, busta chiusa contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta)*

Si riporta di seguito l'art. 38 del D.Lgs. 163/2006:

*Art. 38*

*Requisiti di ordine generale*

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
  - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
  - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
  - d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  - e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
  - f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
  - g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

**Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 delle condanne di cui sopra (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non menzione), la dichiarazione attestante l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione.). Lo stesso modello può essere utilizzato anche con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 38,c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006.**

Si invita il concorrente di dichiarare le sentenze di condanna passate in giudicato e i decreti penali di condanna riportati dai soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 che potrebbero essere valutati dall'Amministrazione come incidenti sulla moralità professionale, specificando i seguenti elementi: nome e cognome del reo; ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione; norma violata; organo che ha applicato la pena; breve descrizione del fatto; data di commissione del fatto.

Si informa che ai fini della valutazione dell'incidenza sulla moralità professionale dei reati, si applicano le seguenti direttive<sup>1</sup>:

1. *La Cassa Provinciale Antincendi provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:*

- *partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);*
- *corruzione (art. 319 c.p.)*
- *frode che lede gli interessi della Comunità europea ( malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p. indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)*
- *riciclaggio (art. 648 bis c.p.).*

2. *La Cassa Provinciale Antincendi provvede ad escludere o ad ammettere previa valutazione dell'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei seguenti casi:*

- 2.a) *reati contro l'ordine pubblico;*
- 2.b) *reati contro il patrimonio;*
- 2.c) *reati contro la pubblica amministrazione;*
- 2.d) *reati contro la fede pubblica*
- 2.e) *altri reati se relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto.*

*La valutazione dell'incidenza del reato avverrà con il supporto della struttura competente sulla base dei sottoindicati criteri di valutazione, acquisendo, se del caso, la sentenza e il certificato del casellario giudiziale:*

- *ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione;*
- *valutazione del fatto e della condotta;*

---

<sup>1</sup> In conformità alla delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1509 del 18 giugno 2009

- *inerenza del reato all'oggetto dell'appalto;*
- *tempo trascorso dalla commissione del reato;*
- *presenza di recidiva;*
- *entità della pena comminata rispetto a quella edittale;*
- *elemento psicologico.*

3. *La Cassa Provinciale Antincendi provvede ad ammettere alle procedure di gara nei seguenti casi:*

- *reati contravvenzionali, fermo restando la necessità di valutazione qualora vi sia sussistenza di attinenza all'oggetto dell'appalto;*

- *in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. quando sono trascorsi più di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 445 del c.p.p.;*

- *in caso di decreto penale di condanna, quando dal momento in cui lo stesso è divenuto irrevocabile sono trascorsi rispettivamente più di 5 anni se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 460 c. 5 del c.p.p.;*

- *per i reati indicati al precedente punto 1, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica: l'estinzione opera esclusivamente a seguito della riabilitazione di cui all'art. 178 del c.p. e, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p., o di decreto penale, a seguito di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.;*

- *nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.*

4. *l'inesistenza dei provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;*
5. *che l'impresa ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando, nelle Norme per la partecipazione, nel Capitolato speciale d'appalto, accettandole senza riserva alcuna;*
6. *che l'impresa ha preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi o che possono influire sulla prestazione del servizio;*
7. *che l'impresa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa;*
8. *che l'impresa ha tenuto conto nel formulare l'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;*
9. *che l'Impresa ha tenuto conto, nella determinazione della propria offerta, degli obblighi derivanti dal CCNL di categoria, degli accordi integrativi locali, degli*

obblighi connessi alle disposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio (Eventuale se cooperative: che l'Impresa inoltre si impegna ad applicare, per tutti i soci cooperatori impegnati nel servizio, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro di categoria);

10. Eventualmente, il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (si ricorda che dal 16/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità dovranno essere accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e non più ai sensi della serie UNI CEI EN 45000);
11. (eventuale in caso di Raggruppamento di Impresa): dovranno essere indicate l'impresa capogruppo, le imprese costituenti il raggruppamento e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa e, per i raggruppamenti non ancora costituiti, dovrà essere dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
12. (eventuale in caso di Consorzio): dovranno essere indicati la tipologia del Consorzio, le imprese per conto delle quali il consorzio partecipa e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna consorziata e, per i consorzi ex art. 2602 c.c. non ancora costituiti, dovrà essere dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
13. (eventuale in caso di G.e.i.e.): dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.e.i.e.
14. (eventuale in caso di coassicurazione): dovranno essere indicate l'impresa delegataria e le altre imprese in coassicurazione e dovrà essere indicata la quota del rischio assunta da ciascuna impresa.

## **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA**

Per i lotti 1, 2, 3 e 5:

15. che l'Impresa ha raccolto, in ciascuno degli ultimi tre esercizi (**2007-2008-2009**), un portafoglio di premi nel ramo danni **superiore a 50 milioni di Euro**.

Per il lotto 4:

15. che l'Impresa ha raccolto, in ciascuno degli ultimi tre esercizi (**2007-2008-2009**), un portafoglio di premi nel ramo danni **superiore a 5 milioni di Euro**.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, dovranno essere accompagnate da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

**I modelli di dichiarazione (allegati A) e A1), oltre a quello per la presentazione dell'offerta economica per ciascun lotto sono disponibili sul sito**

[www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it) e possono essere richiesti alla Cassa Provinciale Antincendi.

**Si invitano i concorrenti ad utilizzare detti modelli per la partecipazione alla gara.**

**B) CAUZIONE PROVVISORIA per ogni singolo lotto pari al 2% del prezzo a base d'appalto ex art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.**

Per le modalità di costituzione della cauzione provvisoria, vedasi par. 6.1 delle presenti "Norme di partecipazione alla gara".

La documentazione di cui sopra, eventualmente prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

**C) LA RICEVUTA DI VERSAMENTO a comprova dell'avvenuto pagamento DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA.**

All'interno del plico di cui al paragrafo 2, **nell'apposta busta relativa al lotto di riferimento**, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dovrà essere presentata LA RICEVUTA DI VERSAMENTO a comprova dell'avvenuto pagamento DEL CONTRIBUTO **distinto per ciascun lotto al quale si intende partecipare**, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 1 marzo 2009 - istruzioni contenute sul sito internet: [www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2008.html](http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2008.html), in quanto compatibili - escluso quanto previsto per la procedura telematica di riscossione. **Gli estremi del versamento non devono essere comunicati al sistema ON LINE dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.**

**Il versamento non va effettuato per la partecipazione al lotto n. 4.**

Gli importi vanno versati **in ragione del singolo lotto** per cui il concorrente presenta l'offerta. Ad ogni offerta corrisponde quindi un versamento, sulla base degli importi sotto indicati:

Numero lotto	Importo da versare	Codice CIG
Lotto 1	€ 70,00	<b>0446384FB6</b>
Lotto 2	€ 20,00	<b>04463904AD</b>
Lotto 3	€ 40,00	<b>0446400CEB</b>
Lotto 5	€ 70,00	<b>04464061E2</b>

Il pagamento della contribuzione deve avvenire con la seguente modalità: mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584).

Nella **causale del versamento** deve essere indicato:

- **il codice fiscale** del partecipante;
- **il codice CIG che identifica la procedura, relativa al lotto cui il versamento di riferisce, come dettagliatamente specificato nella tabella sopra esposta.**

**A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso**

corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

La mancata presentazione della ricevuta del versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà all'ammissione con riserva del concorrente e richiederà al medesimo la presentazione, entro un termine perentorio, della prova documentale dell'avvenuto pagamento.

Nel caso di partecipazione a più lotti, la documentazione richiesta alla presente lettera C dovrà essere presentata distintamente per ciascun lotto e

inserita nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento.

**D) OFFERTA ECONOMICA.** Per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi par. 5.2 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara". La busta contenente l'offerta economica dovrà contenere anche l'eventuale **dichiarazione di subappalto** (si veda infra par. 5.2). L'offerta economica va presentata in distinta busta, adeguatamente sigillata, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la dicitura: "offerta economica" e l'oggetto della gara.

La medesima andrà quindi **inserita nella busta relativa al lotto di riferimento**, che andrà a sua volta inserito nell'**unico plico esterno**, come indicato al par. 2 delle presenti "Norme di partecipazione alla gara"

**Le (eventuali) giustificazioni dell'anomalia di cui al par. 1 delle presenti "Norme di partecipazione alla gara" vanno inserite nella busta contenente l'offerta economica.**

**E) (eventualmente) nel caso di situazioni di controllo di cui all'art. 38, c.1, lett. m) quater del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.:** la busta chiusa contenente **documentazione** utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

## **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI**

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Impresa**, ciascuna impresa associata dovrà rendere le dichiarazioni (sottoscritte dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestanti il **possesso dei requisiti di ordine generale** di cui **punti 1 – 11**.

Il requisito di capacità economica di cui al precedente **punto 15)** dovrà essere posseduto dall'impresa capogruppo nella misura minima del 40% e dalle imprese mandanti nella misura minima del 20%, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole.

Le imprese del raggruppamento temporaneo dovranno altresì indicare la denominazione dell'impresa capogruppo, le imprese costituenti il raggruppamento, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna, **nonché dichiarare l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.**

°°°

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il G.e.i.e. e le imprese facenti parte del G.e.i.e. indicate in sede di offerta dovranno produrre la dichiarazione (sottoscritte da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestanti il possesso dei requisiti di cui **punti 1 – 13.**

Il requisito di capacità economica di cui al precedente **punto 15)** dovrà essere posseduto da un'impresa consorziata o facente parte del G.e.i.e. nella misura minima del 40% e dalle altre imprese consorziate o facenti parte del G.e.i.e. nella misura minima del 20%, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole.

In caso di consorzio, ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritte da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovranno contenere altresì **le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate nonché l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.**

**Per tutte le altre forme di consorzio**, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria di cui sopra.

**Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.**

I consorzi e i G.E.I.E. dovranno indicare le imprese per conto delle quali presentano l'offerta e le parti del servizio eseguite da ciascuna consorziata o partecipante al G.E.I.E.

**In caso di partecipazione in coassicurazione, ciascuna impresa dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria di cui sopra, per intero.**

°°°

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:

- che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
- che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le raggruppate;
- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione;
- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota/parte di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37 comma 13 del D. Lgs. 163/2006, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta economica potrà essere sottoscritta dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

**Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.**

## **AVVALIMENTO**

In conformità all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, in tema di avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all'appalto, oltre alle dichiarazioni indicate nel presente paragrafo, dovranno essere prodotte:

- a) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa offerente attestante l'avvalimento del requisito di capacità economica di cui al **punto 15** necessario per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione del requisito e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, unitamente alla dichiarazione prevista al punto 4 – lettera A) del presente paragrafo;
- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006;
- e) in originale o copia autentica **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera e), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ooo

**Per ciascun lotto, comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara (in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi e G.e.i.e. si veda quanto sopra specificato):**

- la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni indicate al paragrafo 4 lett. A) - punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (10, 11, 12, 13 e 14 se dovute), e 15 e quelle richieste ove si ricorra all'istituto dell'avvalimento;
- la mancata presentazione, qualora sia dovuta, della busta sigillata contenente la documentazione ai fini delle verifiche di cui all'art. 38 co. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 da allegare alla dichiarazione di cui al par. 4 lett. A) punto 3.
- la presentazione della cauzione provvisoria difformemente da quanto previsto al successivo paragrafo 6.1;
- la mancata presentazione della ricevuta di versamento a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere mantenuti per l'intera durata dell'appalto, a pena di risoluzione del contratto.

## **Par. 5 MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

Per ciascun lotto di partecipazione, l'offerta economica dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente documento e alla vigente normativa **in materia di imposta di bollo**. Per ogni lotto cui l'impresa intende partecipare, essa dovrà essere presentata in una **distinta busta (o plico)** adeguatamente sigillata, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recante all'esterno la denominazione dell'impresa, la scritta "**Offerta economica**" e l'oggetto della gara e il lotto di riferimento. La medesima andrà quindi inserita nella busta relativa al lotto di riferimento contenente anche gli ulteriori

documenti per la partecipazione (par. 4), che andrà a sua volta inserito nell'**unico plico esterno**, come indicato al par. 2 delle presenti "*Norme di partecipazione alla gara*".

L'aggiudicazione dell'appalto avviene, **per ogni singolo lotto**, con il criterio del **prezzo più basso**, secondo quanto disposto dall'art. 82 del D.Lgs 163/2006.

Il concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione, il premio lordo annuo, in cifre e in lettere**. In caso di discordanza tra gli importi in cifre e gli importi in lettere prevarranno gli importi in lettere. Qualora sia richiesta l'indicazione di premi parziali e l'indicazione complessiva del premio annuo lordo del lotto, in caso di discordanza prevarrà il totale generale del lotto.

**Per ogni lotto, verrà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà presentato il premio annuo lordo complessivo del lotto (totale generale del lotto) più basso.**

**L'offerta economica** dovrà essere **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), **a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di **ciascuna impresa raggruppata, a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, **a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., **a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, **a pena di esclusione dalla gara.**

Per tutte le altre forme di Consorzio l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, **a pena di esclusione dalla gara.**

In caso di due o più offerte uguali, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Ai sensi dell'art. 55, comma 4 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prescrizioni degli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, CPA si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

**Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate.**

## DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

**E' consentito all'appaltatore l'affidamento in subappalto del servizio oggetto del presente appalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.**

Qualora l'impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte del servizio oggetto di appalto, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione della parte del servizio che l'offerente intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell'importo di contratto.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata/in coassicurazione, mentre nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente la parte di servizio che l'offerente intende subappaltare. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

**La dichiarazione di subappalto, redatta secondo le modalità indicate, va inserita nella busta contenente l'offerta economica.**

## GIUSTIFICAZIONI DELL'ANOMALIA

**Si ricorda che**, al fine della verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art 87 e dell'art. 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del suddetto decreto, al fine dell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta.

**In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.**

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. (legge 3 agosto 2009 n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78).

### Par. 6

## MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE

### 6.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale ex art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia della stipula del contratto in caso di aggiudicazione.

**Il deposito cauzionale deve essere costituito in forma distinta per ciascun lotto al quale si intende partecipare, per un ammontare pari al 2% dell'importo a base d'appalto del lotto di riferimento e deve essere inserito**

**nell'apposita busta relativa al lotto**, unitamente alla restante documentazione di cui al par. 4 ed esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica.

L'importo della garanzia (e dell'eventuale rinnovo, qualora richiesto) **è ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 40, co. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del documento di cui sopra (*Si ricorda che dal 16/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità dovranno essere accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e non più ai sensi della serie UNI CEI EN 45000*).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile e di imprese in coassicurazione, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato all'impresa capogruppo o al Consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziande.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato a tutte le imprese del costituendo raggruppamento-consorzio-coassicurazione, **a pena di esclusione**.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, oppure mediante fideiussione o polizza fideiussoria.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente, **a pena d'esclusione**, se prestate dai seguenti soggetti.

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso in cui l'impresa presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono essere presentate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

➤ sottoscrizione, **a pena di esclusione**, del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

I. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposta in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;

**oppure**

II con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La mancata formalizzazione della sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate è regolarizzabile entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, **a pena di esclusione** dalla gara.

- massimale o importo pari al **2% dell'importo a base d'appalto**;
- con espressa indicazione, **a pena di esclusione**, di tutte le seguenti clausole:
  - a) **“il soggetto fidejussore si impegna a risarcire la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile al soggetto aggiudicatario”**;
  - b) **“la garanzia prestata con la presente fidejussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta”**;
  - c) **“il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ., si impegna a pagare quanto richiesto dalla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata nel termine di 15 giorni dalla richiesta”**;
  - d) **il fidejussore si impegna a rilasciare, a richiesta del contraente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante**;
  - e) **il fidejussore si impegna, su richiesta della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 gg., nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.**

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, nonché formalizzata, **a pena di esclusione**, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), **integrata a pena d'esclusione, dalle seguenti clausole:**

- **“il fideiussore si impegna, su richiesta della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione”**;

- **“il fideiussore rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ.”.**

La documentazione di cui sopra, qualora prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fidejussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata **in carta legale** o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le imprese, ad eccezione dell'impresa aggiudicataria per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipula del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà alla restituzione della documentazione presentata dalle imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

## 6.2 CAUZIONE DEFINITIVA

**In relazione a ciascun lotto**, l'impresa **aggiudicataria** dovrà effettuare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, la costituzione di una cauzione tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati anche ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

**La fidejussione bancaria o polizza fidejussoria devono rispettare le seguenti prescrizioni:**

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- *oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro)* presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore;
- massimale o importo garantito pari al **10% dell'importo contrattuale**. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso d'asta è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; si applica l'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
- espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:
  - a) "la garanzia prestata con la presente fidejussione è valida fino a quando la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fidejussione";
  - b) "il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del cod. civ., inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo, il

versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";

- c) "non può essere opposto alla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fidejussione";
- d) "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Provincia Autonoma di Trento è quello in cui ha sede la medesima";
- e) (solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento").

La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, co. 3, del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nelle presenti "*Norme di partecipazione alla gara*" dovranno essere adeguate alle prescrizioni stesse. Nel caso in cui l'Ufficio competente alla stipula del contratto si pronunci in senso negativo e l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa.

Alla nota con cui la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento richiederà la presentazione della cauzione definitiva saranno allegati i fac-simile di fidejussione bancaria e polizza fidejussoria elaborati dal Servizio Entrate e Credito della Provincia Autonoma di Trento; la presentazione della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria conforme ai suddetti fac-simile garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, saranno depositati presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

## Par. 7

### DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Per ciascun lotto di riferimento, l'aggiudicatario dovrà fornire all'Amministrazione i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, qualora non siano stati prodotti con la documentazione di gara.

Si invitano i partecipanti a preconstituire i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e alla stipula del contratto e in particolare:

- 1) **Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura**, o analogo registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto, di data non anteriore a sei mesi, contenente l'elencazione delle persone autorizzate a rappresentare od impegnare legalmente la Società e da cui risultino le seguenti diciture:
  - I) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato o situazioni equivalenti;
  - II) "Nulla osta ai fini delle legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa alla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma" dal quale risulti altresì l'oggetto sociale richiesto ("Esercizio delle Assicurazioni").
- 2) **idonea documentazione a comprova che l'impresa è in possesso dell'autorizzazione ISVAP all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 e ss. Del D.Lgs. n. 209/2005.**
- 3) **A dimostrazione che l'impresa ha raccolto, in ciascuno degli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009), un portafoglio di premi nel ramo danni superiore a 50 milioni di Euro per i lotti 1, 2, 3 e 5 e superiore a 5 milioni di euro per il lotto 4:**
  - copia dei bilanci, della nota integrativa e di quella attestante l'avvenuto deposito, *(a dimostrazione del requisito di cui al punto III.2.2 del bando di gara).*
- 4) Eventuale elenco aggiornato degli amministratori aventi la legale rappresentanza dell'impresa e non risultanti dal certificato della C.C.I.A.A., al fine di consentire l'acquisizione da parte della scrivente Amministrazione del relativo certificato penale del casellario giudiziale.
- 5) Se non già dichiarate, elenco delle posizione contributive in capo all'impresa al fine di consentire alla scrivente Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC.
- 6) *(Eventualmente)*, **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000** rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 *(Si ricorda che dal 16/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità dovranno essere accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e non più ai sensi della serie UNI CEI EN 45000).*

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio o di G.E.I.E. la dimostrazione dei requisiti di partecipazione dovrà riguardare tutti i soggetti del

raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E. che, in base al par. 4 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara" dovevano presentare le dichiarazioni indicate ai fini della partecipazione alla gara.

**Qualora l'impresa aggiudicataria abbia utilizzato l'istituto dell'avvalimento ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti dal bando di gara l'Amministrazione appaltante procederà nei confronti dell'impresa terza ausiliaria alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di ordine generale dichiarati nel corso della procedura.**

**Si invitano pertanto tutti i partecipanti a predisporre i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione.**

Sarà, inoltre, acquisita direttamente dall'Amministrazione appaltante presso le competenti Autorità, l'ulteriore documentazione a comprova dei requisiti dichiarati nel corso della procedura di gara.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale**. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

I documenti e i certificati, se redatti in una lingua diversa dall'Italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

**Qualora dalla verifica della documentazione di cui sopra l'Amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione ovvero qualora tale prova non sia fornita, annulla con atto motivato l'aggiudicazione, incamera la cauzione provvisoria, segnala il fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di cui all'art. 6 del D.Lgs. 163/2006 e aggiudica il servizio ai sensi dell'art. 48 co. 2 del D.Lgs. 163/2006.**

L'esito definitivo della procedura sarà reso noto nei modi e termini di legge.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

**Par. 8**  
**ALTRE INFORMAZIONI**

**INFORMAZIONI IMPORTANTI:**

**Clausola Broker:** si fa presente che l'Amministrazione per l'esecuzione e la gestione dei contratti assicurativi, si avvale della consulenza del broker Inser spa, con sede in Trento. La remunerazione del broker è a carico della compagnia che si aggiudica l'appalto, ed è quantificata in percentuale sul premio imponibile nella misura pari all' 8% per il lotto 1, al 10% per i lotti 2, 3 e 4 e al 7% per il lotto 5.

Relativamente ai lotti 1, 2, 3 e 4, il servizio ha durata di tre anni con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 dicembre 2010.

Relativamente al lotto 5, il servizio ha durata di tre anni e sei mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2010.

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere il **MODELLO GAP** inviato dall'Amministrazione appaltante, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicataria (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo).

**Comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara (in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi e G.e.i.e. si veda quanto sopra specificato):**

- la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni indicate al paragrafo 4 lett. A) - punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (10, 11, 12, 13, 14 se dovute) e 15) e quelle richieste ove si ricorra all'istituto dell'avvalimento;
- la mancata presentazione, qualora sia dovuta, della busta sigillata contenente la documentazione ai fini delle verifiche di cui all'art. 38 co. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 da allegare alla dichiarazione di cui al par. 4 lett. A) punto 3.
- la presentazione della cauzione provvisoria difformemente da quanto previsto al successivo paragrafo 6.1;
- la mancata presentazione della ricevuta di versamento a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni.

**In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.**

**In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.**

**Per ciascun lotto**, non è consentita la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un'associazione temporanea o consorzio o G.e.i.e., o la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o

consorziata o facente parte di G.e.i.e., né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante, **pena l'esclusione dalla gara di tutti questi partecipanti** (impresa singola, associazione, consorzio e G.e.i.e.).

I consorzi stabili, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, **per ciascun lotto**.

L'offerta sarà considerata valida e impegnativa per l'impresa per un periodo di **180 (centottanta) giorni** a decorrere dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 D.Lgs. 163/2006.

**In caso di contrasto fra le prescrizioni del presente documento e le prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto, prevarranno le prescrizioni riportate nel presente documento "Norme per la partecipazione alla gara".**

Si precisa che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e i partecipanti avverranno mediante posta con possibile anticipo, via fax.

---

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento del servizio;
4. il titolare del trattamento è la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

IL DIRIGENTE  
- ing. Silvio Zanetti -

SZ/RC  
*Per eventuali informazioni*

rag. Rino Casna – tel: 0461/492321

Allegati alle Norme per la partecipazione alla gara:

- Capitolato speciale d'appalto-polizza relativo a ciascuno dei lotti in gara.
- Modello di dichiarazione A)
- Modello di dichiarazione A1)
- Modello per offerta economica per ciascuno dei lotti in gara.
- "Statistica sinistri e informazioni tecniche"
- Elenco mezzi assicurati